

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Decreto Ministeriale 15 dicembre 1924, che estende al personale avventizio dipendente dal Commissariato Generale dell'emigrazione le disposizioni relative all'indennità di licenziamento.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 6 del R. D. 18 gennaio 1923, n. 169 ;

Visto il Regio Decreto Legge 2 marzo 1924, n. 319, che stabilisce l'indennità di licenziamento agli avventizi che siano allontanati dall'Amministrazione dello Stato per diminuite esigenze di servizio :

Sulla proposta del Commissario Generale dell'emigrazione ;

DECRETA :

Sono estese al personale avventizio dipendente dal Commissariato Generale dell'emigrazione le disposizioni di cui al Regio Decreto Legge 2 marzo 1924, n. 319, relative all'indennità di licenziamento agli avventizi che siano allontanati dall'Amministrazione.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 15 dicembre 1924.

MUSSOLINI.

Visto : il Capo Ragioniere, CIOTTI.

Reg. alla Corte dei Conti. — Addì 17 Mar. 1925 — Reg. N.11
Fondo Emigr. Fog. N. 159 MASI.

Decreto Commissariale 21 marzo 1925, che nomina i componenti della Commissione esaminatrice per gli esami finali del Corso di floricoltura e giardinaggio di S. Ilario Ligure.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1921, registrato alla Corte dei Conti il 17 novembre 1921 al reg. 1 fog. 281 F. E., col quale il Commissariato Generale dell'emigrazione è autorizzato ad istituire Corsi agricoli per colonizzatori italiani;

DECRETA :

Art. 1.

La Commissione esaminatrice per gli esami finali degli allievi del Corso di floricoltura e giardinaggio di S. Ilario Ligure sarà costituita nel modo seguente :

Comm. Ignazio Randaccio ; Comm. Giuseppe Ostini ;
Comm. Vittorio Stringher ; Prof. Bruno Braschi.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal Prof. Bruto de Leonardi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 21 marzo 1925.

DE MICHELIS.

Il Capo Ragioniere : CIOTTI.

*Registrato alla Corte dei Conti — addì 1 maggio 1925 — Reg. n. 2
Fondo Emigr. Fog. n. 194. MASL.*

CIRCOLARI

CIRCOLARE 20 APRILE 1925, N. 31.

Ai Delegati provinciali dell'emigrazione.

OGGETTO

Attestati di benemerenzza.

È mio desiderio di dare un attestato di pubblica benemerenzza a tutti coloro che con la mente e col cuore mi coadiuvano nell'arduo compito di qualificare la nostra mano d'opera emigrante, per valorizzarla sui mercati esteri del lavoro, nell'interesse individuale e nazionale.

Sarà perciò conferito un diploma agli Enti, alle Autorità, agli insegnanti, ai privati che dalle S.S. L.L. mi saranno indicati come nostri benemeriti collaboratori di questa alta funzione sociale. E intendo che le indicazioni mi siano fatte a partire dall'anno scolastico 1923-24. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 4 APRILE 1925, N° 25.

Ai Sigg. Prefetti del Regno.

OGGETTO

Emigrazione
per gli Stati Uniti d'America.

Nonostante la circolare di questo Commissariato generale in data 31 gennaio u. s. n° 7, con la quale si pregavano le RR. Autorità di avvertire i Sindaci e gli enti pubblici che si occupano di emigranti e di emigrazione della posizione delle cose per quanto si riferisce all'espatrio negli Stati Uniti d'America, continuano ad affluire a questo Commissariato generale istanze e raccomandazioni di persone che, da ogni parte, chiedono il passaporto per la Confederazione Nord-Americana.

Tutto ciò, oltre a dar motivo ad un lavoro che potrebbe essere risparmiato, dimostra che molti uffici municipali non si sono ancora resi conto del fatto che qualora uno Stato non permetta l'ingresso ai lavoratori di altri paesi, è inutile chiedere all'Autorità nazionale quello che questa non può consentire.

I Sindaci faranno opera strettamente consona alla loro missione dissuadendo i propri amministrati dal concepire propositi e speranze le quali, per il fatto di una legge emanata da un governo estero, sono irrealizzabili e danno esca, invece, alle malefatte dei truffatori che, facendo credere che si possa penetrare negli Stati Uniti attraverso le frontiere, ora più che mai rigorosamente guardate, dagli stati finitimi, carpiscono loro somme vistose e li espongono alle più dure vicende, non esclusa la perdita della vita.

Interesso vivamente la S. V. Ill.ma di voler dare la maggiore diffusione alle notizie ribadite con la presente circolare che sono state oggetto di precedenti comunicazioni e voler pure avvertire che permanendo le attuali restrizioni negli Stati Uniti d'America è fuori luogo inoltrare nuove domande perchè esse, per forza di cose, non potranno avere alcun seguito.

Anche pel successivo anno fiscale, i posti disponibili si riducono ad una percentuale così limitata da permettere, appena, l'imbarco a quelle persone che, in possesso dei requisiti voluti, sono state, sino ad oggi, autorizzate all'espatrio nella Confederazione predetta.

Confido nella collaborazione autorevole di V. S. I. perchè abbia a cessare ogni ulteriore carteggio qu questa materia ed ogni inutile spettativa agli interessati. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 1 APRILE 1925, n° 26.

*Alle RR. Prefetture, Sottoprefetture e Questure del Regno,
Ai RR. Ispettori ed Uffici dell'emigrazione,
Ai Delegati provinciali dell'emigrazione,
Agli Istituti di assistenza agli emigranti.*

OGGETTO

Documenti per l'espatrio
in Francia.

Comunico alle SS. LL. che, per recente disposizione del Ministero francese del lavoro, a datere dal 1° aprile corr. tutti i lavoratori stranieri entrando in Francia devono essere muniti di sei fotografie sciolte, formato tessera (cm. 4 × 4) senza cartone, nitide, recenti, prese di faccia e senza cappello, anzichè di quattro, come in precedenza era disposto.

Prego pertanto le SS. LL. di dare disposizioni agli Uffici dipendenti perchè tutti gli emigranti diretti in Francia, Corsica e Algeria siano avvertiti che — oltre al regolare passaporto e al con-

tratto di lavoro o atto di chiamata — essi devono essere muniti anche di un certificato di subita vaccinazione (di data recente) nonchè delle sei fotografie anzidette, le quali sono anche utili agli effetti di talune riduzioni sul percorso ferroviario francese.
— DE MICHELIS.

CIRCOLARE 8 APRILE 1925, n° 27.

*Alle RR. Prefetture, Sottoprefetture e Questure,
e per conoscenza
Ai RR. Ispettori e Uffici dell'emigrazione,
Ai Delegati provinciali dell'emigrazione,
Agli Istituti di Assistenza agli emigranti nel Regno.*

OGGETTO

Emigrazione
per la Cecoslovacchia.

Data la grave crisi finanziaria ed economica in cui attualmente versa la Cecoslovacchia e le incerte condizioni di quel mercato di lavoro, prego le SS. LL. di non rilasciare passaporti a nostri emigranti diretti in detto Stato, se non quando siano muniti di regolare contratto di lavoro, o di un atto di chiamata, *debitamente vistato dal Consolato italiano competente per territorio.* — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 8 APRILE 1925, n° 29.

Ai RR. Ispettori dell'emigrazione di Trieste, Genova, Napoli, Palermo, Messina.

OGGETTO

Notificazioni delle decisioni.

Ho avuto recentemente da constatare che le vigenti norme riguardanti la notificazione delle decisioni emanate dalla giurisdizione speciale per gli emigranti transoceanici vengono inesattamente interpretate da qualche ispettorato con riferimento agli emigranti che sono all'estero. Si è, cioè, ritenuto che a costoro la notificazione debba farsi, in ogni caso, mediante affissione all'albo dell'Ispettorato decidente.

Nel dubbio che tale interpretazione sia seguita anche da altri Ispettorati, reputo opportuno segnalare alle SS. LL. il mio punto di vista.

Il mezzo e i modi della notificazione sono determinati in maniera esplicita e tassativa, e in linea di principio, dal combinato disposto dell'art. 50, 1° comma, del Testo unico e dall'art. 42 del Regolamento sulla tutela giuridica: la notificazione vien fatta per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, trasmettendo copia integrale della decisione alle parti nei *rispettivi domicili*. Nessuna eccezione si statuisce al riguardo, e pertanto se l'emigrante abbia il suo *domicilio* all'estero (indicato nel ricorso o specialmente designato in tempo ulteriore) la notificazione dovrà essergli fatta all'estero; naturalmente, col tramite della competente autorità consolare (come nel Regno avviene col tramite del Sindaco), la quale curerà la firma da parte dell'interessato e la spedizione della ricevuta di ritorno.

Quando invece manchi una designazione di *domicilio* e non si possa parlare, quindi, che di residenza all'estero, la notificazione deve farsi mediante affissione all'albo dell'Ispettorato; in tal senso l'art. 50, 3° comma, del Testo Unico stabilisce che « se l'emigrante risiede all'estero s'intenderà domiciliato presso l'Ispettorato decidente ».

Questa interpretazione è conforme allo spirito della nostra speciale legislazione a tutela degli emigranti; i quali, per effetto di quanto sopra è detto, saranno sempre avvertiti — pur se *domiciliati* all'estero — dell'esito dei loro ricorsi, anche in vista dell'eventuale appello, che (a prescindere dall'intervento del Commissariato) essi debbono esser posti in grado di proporre e possono tempestivamente proporre. D'altra parte, questa nostra interpretazione è conforme alla lettera del nostro diritto positivo: infatti se l'art. 42 Reg. Tut. giur. avesse voluto escludere la possibilità della notificazione all'estero, avrebbe chiaramente specificato, al suo secondo comma, dover trattarsi del « domicilio delle parti » *nel Regno*.

Nè varrebbe citare, a sostegno di una interpretazione analogica e contraria a quella su indicata, gli art. 39 e 142 del Cod. Proc. Civile, poichè, dato lo speciale carattere derogatorio del nostro diritto sostanziale e processuale, il riferimento allo *jus commune* è solo possibile per colmare eventuali lacune del primo: ora è ben noto che, specie per quanto riguarda le forme di accesso alla giustizia e delle notificazioni, il nostro sistema ha fisionomia tutta propria e distinta.

Le precedenti considerazioni debbonsi riferire anche al 3° comma dell'art. 29 Reg. Tut. giur. per la notificazione del decreto di fissazione dell'udienze: in tal caso la notificazione all'emigrante *domiciliato* all'estero ha solo valore pratico d'informazione.

Le SS. LL. mi daranno atto della presente circolare. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 8 APRILE 1925, n° 30.

Ai RR. Ispettori dell'emigrazione nei Porti di Genova, Napoli, Palermo, Trieste, Messina.

OGGETTO

Indigenti rimpatriati

Nel trasmettere l'unica circolare diramata da questo Commissariato alle RR. Prefetture, prego la S. V. di voler inviare subito dopo l'arrivo di ogni piroscafo l'elenco di tutti gli indigenti rimpatriati con viaggio gratuito o semigratuito, da esso sbarcati in codesto porto e diretti in una data provincia, al Prefetto di questa.

Le RR. Prefetture potranno così accertare se tali rimpatrianti abbiano o no i mezzi per rimborsare l'Erario delle spese del loro viaggio, e obbligarli in caso affermativo, anche prescindendo dal loro eventuale riespatrio, ad adempiere al loro dovere.

Gradirò un cenno di assicurazione. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 9 APRILE 1925, n°

Alle RR. Prefetture del Regno.

Spesso avviene che connazionali residenti all'estero, spacciandosi per indigenti, ottengono il rimpatrio gratuito dai RR. Consolati e mentre all'atto di ricevere la concessione si obbligano per iscritto a rimborsare l'Erario delle spese del loro viaggio quando fossero in grado di farlo, e soprattutto prima di riespatriare, essi non si curano di adempiere a tale obbligo, anche quando ne posseggono i mezzi. In alcuni casi, poi, siccome talvolta gli elenchi degli indigenti rimpatriati giungono a questo Commissariato con ritardo, gli individui in questione chiedono il passaporto per poter riespatriare, ciò che viene loro concesso perchè le autorità locali non sono state ancora notificate degli obblighi a cui costoro si sono impegnati, trattandosi di individui già rimpatriati gratuitamente o semigratuitamente come indigenti.

Poichè i RR. Consoli non sono sempre in grado di assicurarsi se chi chiede il rimpatrio gratuito sia realmente indigente o meno, prego la S. V., ogni volta che Le verrà notificato il rimpatrio di un connazionale dall'estero come indigente, di voler subito disporre le opportune indagini per accertare se egli sia in grado di rimborsare l'Erario; e in caso affermativo, anche prescindendo

dal suo eventuale riespatrio, di voler prendere le misure necessarie per obbligarlo ad adempiere a tale dovere legale.

Allo scopo di facilitare tale compito, diamo agli Ispettori dei Porti una circolare, di cui unisco copia, invitandoli ad inviare senza indugio l'elenco di tutti gli indigenti sbarcati da ogni singolo piroscafo, che si recano in una data provincia, alla rispettiva prefettura. Questo Commissariato continuerà per parte sua a comunicare alla Prefettura tutte le notizie relative agli indigenti rimpatriati che gli perverranno dai RR. Consoli, specialmente per quanto riguarda i rimpatriati per via di terra.

Sarò poi grato alla S. V. se vorrà informarmi ogni qualvolta un individuo rimpatriato come indigente e che risulti fornito di mezzi, sia stato obbligato a rimborsare l'Erario. Tali notizie, comunicate ai Consolati competenti e da questi rese di pubblica ragione mediante la stampa coloniale, avrebbero un effetto notevole nel diminuire l'affluire di domande di rimpatriati gratuiti da cui sono assillati i RR. Consoli, liberandoli dalle pressioni dei parassiti che ingombrano le cancellerie consolari, ostentando miserie, per lo più fittizie, con effetto deleterio pel decoro nazionale.

Gradirò un cenno di assicurazione. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 27 APRILE 1925, n° 3â.

Ai RR. Consoli d'Italia all'estero ;

Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno
e per conoscenza :

Ai RR. Ispettori e Delegati Provinciali dell'emigrazione.

OGGETTO

Passaporti per artisti teatrali.

Continua a verificarsi, con qualche frequenza, che, Compagnie drammatiche o liriche italiane, e più spesso artisti isolati, ingaggiati da impresari senza scrupoli, siano condotti all'estero col miraggio di lauti guadagni, e quindi abbandonati a loro stessi, senza mezzi di sussistenza e di rimpatrio.

Poichè i RR. Consoli non possono provvedere al rimpatrio gratuito di quanti a loro si rivolgono, è necessario esigere che gli impresari o chiunque intenda condurre all'estero Compagnie teatrali, od anche artisti scritturati isolatamente, sia assoggettato alle norme seguite per gli arruolamenti di chi espatria a scopo di lavoro e sia vincolato da apposita cauzione, da versarsi nella misura che questo Commissariato riterrà necessaria. La cauzione può consistere in deposito di danaro, in garanzia bancaria, nel

possesto del biglietto pel viaggio di ritorno, oppure nell'impegno da parte della Compagnia di navigazione di ricondurre in patria le persone che espatriano.

Tali norme devono essere eseguite tanto nei riguardi delle Compagnie quanto per artisti *isolati*, ed anche quando si **recano** in Paesi d'Europa. Nel caso che da questi intendano trasferirsi in località transoceaniche, non dovrà essere accordata dai RR. Consoli la vidimazione al passaporto, senza il previo deposito della cauzione corrispondente al viaggio di ritorno in patria.

In conseguenza i RR. Consoli all'estero e le Autorità prefettizie e circondariali di P. S. nel Regno, dovranno astenersi dal rilasciare o vidimare passaporti per l'estero a favore di artisti teatrali in genere, senza averne segnalata la domanda a questo Commissariato Generale. Tali domande poi dovranno essere fatte con sufficiente spazio di tempo, e non telegraficamente, in modo che questo Commissariato abbia la possibilità di precisare gli estremi, stabilire le garanzie da richiedersi ed indicare le modalità del versamento. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 1° MAGGIO 1925, N° 33.

Ai RR. Ispettori dell'emigrazione.

OGGETTO

Biglietti prepagati

In parziale deroga alle norme relative ai *prepagati* e per non ostacolare le iniziative prese da Compagnie di Navigazione estere per l'impiego di lavoratori italiani, questo Commissariato Generale è venuto nella determinazione di autorizzarne l'uso per gli espatri verso determinati paesi purchè siano rispettate determinate norme. Si dispone, pertanto, che potranno valersi dei biglietti prepagati per il Canada quelle persone che, avendo i requisiti di ammissibilità in quel Dominio :

- a) sieno in possesto, quando occorra, di un atto di chiamata debitamente vistato dal R. Ispettore di emigrazione a Ottawa ;
- b) ottengano il visto al loro passaporto dal Console britannico accreditato nel Regno e competente per giurisdizione.

Alle persone munite dei documenti sopra indicati verrà concesso *pro tempore* e su richiesta degli uffici circondariali di P. S., l'imbarco in porto estero, purchè non debbano sottostare all'estero ad altre formalità da parte di rappresentanti di Governi esteri.
— DE MICHELIS.

BIBLIOGRAFIA

F. STIER-SOMLO. — *Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 11 August 1919.* — 3 ed. — Bom, A. Marcus e E. Webers Verlag, 1925, N. 7.

Il nuovo ordinamento costituzionale della Germania conta già una notevole letteratura. Fra le pubblicazioni, dirette a dare un'esposizione sistematica del nuovo diritto costituzionale del Reich germanico, è da segnalare in modo particolare questo lavoro del prof. Stier-Somlo, che ha notevoli pregi di precisione scientifica e di chiarezza di esposizione. La prima parte del libro è dedicata a dare una sommaria esposizione dello sviluppo storico della nuova costituzione, richiamando le vicende politiche attraverso le quali si arrivò alla costituzione adottata dalla Assemblée Nazionale di Weimar l'11 agosto 1919. Nella seconda parte, che occupa la maggior parte del libro, l'A. espone sistematicamente, secondo esatti criteri giuridici, il nuovo diritto costituzionale del Reich. In appendice è riprodotto integralmente il testo della Costituzione 11 agosto 1919. In breve tempo l'opera dello Stier-Somlo ha raggiunto la 3ª edizione. È questa la migliore raccomandazione.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI. — Servizi a denaro affidati alla posta, 21 aprile 1925:

Il Ministero delle Comunicazioni ha pubblicato in elegantissima edizione un fascicolo di grande formato, nel quale sono esposti, in tavole statistiche, in grafici ed a mezzo di disegni, importanti e numerosi dati riferentisi ai servizi a denaro affidati alla Posta.

Dal 1914 al 1923, il numero delle operazioni annuali è considerevolmente cresciuto; complessivamente, il 1924 ha visto ben 8.102.596 operazioni di più che il 1914. La differenza è ancor più significativa per quanto riguarda l'importo delle operazioni: tale importo era di L. 8.663.984.700 nel 1914, ed è stato di 56.392.077.255 nel 1924 (+ 47.728.092.485).

Notevole lo sviluppo progressivo del servizio dei vaglia postali. Nell'esercizio 1913-1914 furono emessi vaglia interni per L. 2.931.000.000 e pagati vaglia interni per L. 2.020.911.000, nell'esercizio 1923-1924 ne furono emessi per L. 22.338.770.000 e pagati per L. 21.848.560.000. Per quanto riguarda i vaglia internazionali, quelli emessi nel 1914 ammontarono a L. 152.260.000 e quelli pagati a L. 390.772.000; nell'esercizio 1923-24, i vaglia internazionali emessi non superarono L. 41.087.000; quelli pagati ammontarono invece a L. 474.037.000.

Il credito dei depositanti nelle Casse di risparmio postali, al 1° trimestre 1925 era di L. 10.088.000.000; i libretti rimasti in corso — sempre alla stessa data — comprendevano L. 7.747.000.000.

Nel servizio pel conto degli italiani all'estero, è interessante rilevare che al 31 dicembre risultò di L. 3.149.605.059, con una differenza in più sulle cifre dell'anno precedente di L. 90.678.674, che al 31 dicembre 1924 risultò di L. 3.334.222.658, con una differenza in più sull'anno precedente di L. 184.617.559.

Complessivamente la situazione del credito al 31 dicembre 1923 presso le casse postali di risparmio era la seguente:

Italia settentrionale: L. 2.532.900.274,39;

Italia centrale: L. 1.075.354.630,81;

Italia meridionale: L. 2.298.169.625,37;

Italiani all'estero: L. 3.149.605.059,31;

Colonie (Libia, Eritrea, Somalia, Egeo, Casse navali) : L. 22.266.969,84.

Un raffronto fra i servizi delle casse di risparmio postali nei diversi stati a tutto l'anno 1922, mostra che l'Italia, *pel numero dei depositanti* (7.480.000), viene dopo il Giappone (26.581.000), ma precede la Francia (7.189.000); il Belgio (3.850.000); i Paesi Bassi (1.932.000); la Svezia (691.000); la Spagna (490.000); gli Stati Uniti d'America (420.000); l'Egitto (86.000); il Canada (82.200); ma tiene il primo posto per quanto concerne l'*ammontare dei depositi* (L. 8.720.000.000), sopravanzando la Francia (L. 3.050.000.000); il Giappone (L. 2.538.000.000); il Belgio (L. 1.833.000.000); gli S. U. d'America (L. 674.000.000); i Paesi Bassi (L. 625.000.000); la Svezia (L. 165.000.000); il Canada (L. 126.000.000); la Spagna (L. 121.000.000); l'Egitto (L. 35.700.000).

L'importo medio di ciascun deposito presso le Casse di risparmio postali è per l'Italia di L. 1.160,00, inferiore a quelli per gli S. U. d'America (L. 1.600) e pel Canada (L. 1.540), ma superiore a quelli pel Belgio, per la Francia, per l'Egitto, per la Spagna, per la Svezia, per i Paesi Bassi, pel Giappone.

Il numero dei depositi per ogni mille abitanti è per l'Italia di 186, inferiore a quello per il Belgio, pel Giappone e per i Paesi Bassi, ma superiore a quello per la Francia. Tuttavia, l'importo per l'Italia dei depositi per ogni mille abitanti (L. 217.600), è minore solo di quello pel Belgio (243.200), e supera quelli dei Paesi Bassi (L. 62.580), della Francia (L. 60.720) e del Giappone (L. 32.180).

Molti altri dati di notevole interesse potrebbero essere spogliati nella pubblicazione del Ministero delle Comunicazioni, ma anche quelli fin qui esposti si ritiene valgano a rilevarne l'alto interesse documentario.

Dalle statistiche e da' grafici dell'elegante fascicolo del M. delle C. restano ancora una volta luminosamente provati gli straordinari progressi compiuti dal nostro Paese nel ciclo di pochi anni, e si conferma coll'indubbia eloquenza delle cifre come esso, riavutosi ormai dalla crisi postbellica, si venga mirabilmente ritemperando e assurga ad una floridezza economica sempre più grande per le oneste vie del risparmio.